

Roma, 3 marzo 2009
Prot. 95

EV/
fax

CIRCOLARE N. 24 / 2009
AGLI ENTI ASSOCIATI

FISCO
→ ENTI PUBBLICI ECONOMICI
→ ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI


OGGETTO

Scadenario mensile adempimenti fiscali e contabili: mese di marzo 2009.

Si trasmette in allegato il prospetto delle scadenze degli adempimenti fiscali e contabili relativo al periodo in oggetto.

Con i migliori saluti.

p. Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi



Allegati: scadenario marzo

LA FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CASA ADERISCE A CONFSERVIZI

LE SCADENZE di Marzo 2009

DETTAGLIO SCADENZE DEL MESE

Lunedì 16 Marzo 2009

IVA - Fatture di importo inferiore ad euro 154,94 - Annotazione del documento riepilogativo

IVA - Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente

IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente – Versamento

IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente – Versamento

IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte – 4% dei corrispettivi d'appalto o d'opera erogati nel mese precedente

ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF - Redditi di lavoro dipendente e assimilati – Versamento

IVA - Contribuenti mensili - Mese di **febbraio 2008** – Versamento

IVA – versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale

Scade il termine per l'effettuazione del versamento del conguaglio dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale per il periodo d'imposta 2008.

Il versamento può essere effettuato in forma rateizzata e con applicazione degli interessi con scadenza entro il giorno 16 di ciascun mese.

Per i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale (vd. scadenza "IVA – Dichiarazione annuale" in data 2 marzo) il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base a tale dichiarazione, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data del 16 marzo.

Codici – tributo: Per il versamento deve essere utilizzato **il codice-tributo 6099**

INPS - Contributo alla gestione separata – Versamento

Scade il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese precedente (D.M. 2 maggio 1996, n. 281), relativi, tra l'altro, a:

- rapporti di collaborazione a progetto (per la disciplina lavoristica vedasi l'art. 61, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276);
- esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è superiore a 5.000 euro ai sensi del citato art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269; vd. Circ. INPS n. 103 del 6 luglio 2004).

Non sono soggetti a contribuzione i liberi professionisti già assicurati presso casse professionali, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse (vd. Circ. INPS n. 112 del 25 maggio 1996).

CONCESSIONI GOVERNATIVE - Numerazione e bollatura di libri e registri - Società di capitali - Tassa annuale

Scade il termine per il pagamento della tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura di libri sociali tenuti da esercenti imprese soggetti ad IVA.

Il termine di scadenza è stabilito con riferimento al termine di versamento dell'IVA dovuta per l'anno precedente (art. 23 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972).

La tassa annuale è dovuta per le società di capitali nelle seguenti misure:

- euro 309,87 prescindendo dal numero dei libri o registri e delle relative pagine;
- euro 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera, alla data del 1° gennaio, l'importo di euro 516.456,90 .

Per il versamento deve essere utilizzato **il codice-tributo 7085**

Mercoledì 18 Marzo 2009

IVA E RITENUTE ALLA FONTE - Ravvedimento - Tardivo versamento - Entro 30 giorni dalla scadenza

IVA - Scade il termine per l'effettuazione del versamento tardivo - entro trenta giorni - dell'imposta risultante dalla liquidazione periodica, qualora non eseguito entro la scadenza del 16 febbraio 2009, con l'applicazione, ai sensi dell'art. 13 ("Ravvedimento"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472:

- della sanzione ridotta commisurata all'imposta versata in ritardo, da versare contestualmente alla regolarizzazione; la misura della sanzione è stata ridotta dal 3,75 al 2,5 per cento dall'art. 10, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, a decorrere dal 29 novembre 2008;
- del pagamento degli interessi moratori al tasso legale del 3 per cento annuo (così elevato a decorrere dal 1° Marzo 2008 con D.M. 12 dicembre 2007) , con maturazione giorno per giorno.

Ritenute alla fonte - Gli stessi criteri trovano applicazione per il versamento (tardivo) delle ritenute alla fonte qualora non eseguito entro la predetta scadenza del 16 febbraio 2009.

Errori formali - Vedasi al riguardo la circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 77/E del 3 agosto 2001.

codici-tributo: 8904 per l’IVA;

8906 per le ritenute.

1991 per il versamento degli interessi sul ravvedimento IVA,

Lunedì 30 Marzo 2009

IMPOSTA DI REGISTRO - Contratti di locazione ed affitto di beni immobili

Scade il termine di 30 giorni per il versamento dell’imposta di registro relativo a cessioni, risoluzioni, proroghe con effetto dal 1 marzo 2009.

Codici - tributo:

115T - contratti di locazione - prima annualità; **112T** - contratti di locazione - annualità successive; **107T** - contratti di locazione - intero periodo; **114T** - contratti di locazione - proroga;

113T - contratti di locazione - risoluzione; **110T** - contratti di locazione - cessione.

Contratti pluriennali – annualità successive alla prima con inizio 1 gennaio – In caso di registrazione telematica il versamento va effettuato mediante modello F23 telematico.

Martedì 31 Marzo 2009

SOSTITUTI D’IMPOSTA – MODELLO 770 SEMPLIFICATO PRESENTAZIONE

Il Modello 770 - semplificato deve essere trasmesso in via telematica entro il 31 marzo 2009 (il Decreto 207/2008 – “milleproroghe” - art. 42 comma 7 ter ha prorogato la scadenza per l’invio al 31 luglio).

Per memoria: Il Modello 770 - ordinario deve essere trasmesso in via telematica entro il 31 luglio 2009.

ASSISTENZA FISCALE - Sostituti d’imposta interessati al flusso telematico – Comunicazione

Flusso telematico dei modelli 730-4 – Ai sensi dell’art. 16, D.M. 31 maggio 1999, n. 164 i sostituti d’imposta ricevono dall’Agenzia delle Entrate - direttamente o tramite

un soggetto incaricato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni - i dati dei modelli 730-4 ad essa comunicati dai CAF-deipendenti.

Per il 2009 sono interessati alla procedura del flusso telematico dei modelli 730-4 i sostituti d'imposta aventi domicilio fiscale nelle province di Agrigento, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Belluno, Benevento, Biella, Brindisi, Caltanissetta, Campobasso, Chieti, Cosenza, Cremona, Crotone, Enna, Gorizia, Imperia, Isernia, L'Aquila, Lecco, Livorno, Lodi, Macerata, Matera, Oristano, Perugia, Pistoia, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Terni, Trento, Verbania, Verona, Viterbo.

A tal fine i sostituti d'imposta presentano entro il 31 marzo la apposita "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" secondo le disposizioni di cui al provv. dell'Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2009.

IVA - Adempimenti di fine mese

Scade il termine per effettuare, ad esempio, gli adempimenti per Fatture integrative, Scheda carburanti, Rilevazione dei chilometri

IVA - Autofatture

Scade il termine per l'emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente che non ha ricevuto, entro il mese precedente, la fattura relativa ad operazioni effettuate nel mese ancora precedente (art. 46, comma 5, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29.10.1993 n. 427)